

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 1
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
<i>In sede referente</i>	» 5
CONVOCAZIONI	» 6

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 21 GENNAIO 1966, ORE 10,5. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

PROPOSTA DI LEGGE:

SIMONACCI ed altri: « Disciplina dell'insegnamento dello sci » (1611).

In apertura di seduta, il deputato Pagliarani dichiara che, a seguito del voto espresso dalla Camera nella seduta di ieri sul disegno di legge: « Istituzione di scuole materne statali » (1897), e delle implicazioni che in esso ravvisa, il suo gruppo si asterrà dal partecipare ai lavori della Commissione.

Il Presidente Scalfaro, in considerazione del fatto che l'assenza dei componenti il gruppo comunista potrebbe porre problemi di verifica del numero legale, rinvia la seduta a data da destinarsi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 21 GENNAIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gallo e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia » (1609).

Il Presidente Alessandrini ricorda che, nel corso della discussione già svoltasi, erano state sollevate perplessità in ordine alla competenza della Commissione ad esaminare gli articoli 12 e 13 del testo trasmesso dalla Commissione Bilancio e concernenti provvidenze a favore dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia », e comunica che, facendosi interprete dell'orientamento della Commissione, ha inviato una lettera al Presidente della Commissione Pubblica istruzione, informandolo che non vi erano obiezioni a che gli articoli suddetti venissero esaminati dalla Commissione stessa, in occasione della discussione in sede legislativa del disegno di legge n. 2451; la Commissione Pubblica istruzione ha quindi esaminato gli articoli stessi nella seduta di ieri e li ha approvati.

Passa quindi a riassumere i termini del problema, pure sollevato nel corso della precedente seduta e riguardante la sufficienza e la congruità delle indicazioni contenute nel provvedimento circa i mezzi di copertura della spesa, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 81 della Costituzione.

Il deputato Curti Aurelio, a nome del Presidente della V Commissione, chiarisce che il parere già espresso dalla Commissione stes-

sa sul testo del provvedimento presentato dal Governo deve essere considerato alla luce della prassi fin qui seguita dalla Commissione stessa, per quel che concerne l'accertamento della sussistenza di valide indicazioni circa i mezzi di copertura della spesa dello Stato; e rileva che la sopravvenuta decisione della Corte costituzionale pone dei problemi nuovi che andranno opportunamente esaminati. Ritiene, quindi, che, in attesa di una soluzione globale di tali problemi, le perplessità manifestate nel corso della precedente seduta da alcuni intervenuti nel dibattito potrebbero essere superate facendo riferimento ad una fonte di entrata anche per gli anni finanziari successivi al 1966 che, nella fattispecie, ritiene possa essere costituita dal gettito dell'imposta generale sull'entrata, e presenta un emendamento in tal senso all'articolo 14 del testo trasmesso dalla Commissione Bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gatto, dichiara preliminarmente che non hanno ragione di sussistere i dubbi manifestati circa la costituzionalità delle indicazioni relative ai mezzi di copertura della spesa posta a carico dello Stato in conseguenza dei prestiti che il comune di Venezia viene autorizzato a contrarre, rilevando che la sentenza della Corte costituzionale attiene ad una fattispecie diversa da quella in esame; ritiene, peraltro, che, anche in relazione alla importanza che una eventuale diversa soluzione potrebbe rivestire sul piano generale, debba prescindersi dalla indicazione, per i futuri anni finanziari, di una specifica e puntuale forma di entrata e propone quindi che qualora persistano le perplessità ricordate dal Presidente, sia stabilito che, in relazione all'effettiva contrazione dei mutui nei singoli esercizi, con la legge di bilancio, nell'ambito delle prevedibili disponibilità del bilancio stesso, saranno determinati gli stanziamenti da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri del servizio di rimborso dei prestiti posti a carico dello Stato.

Il deputato Gagliardi rileva che l'emendamento presentato dal deputato Curti Aurelio si presenta come una integrazione del parere favorevole già espresso dalla Commissione Bilancio e si dichiara favorevole all'emendamento stesso, qualora la Commissione persista nel non ritenere congrue le indicazioni circa i mezzi di copertura della spesa contenuta nel testo trasmesso dalla Commissione Bilancio stessa.

Il deputato Ripamonti ritiene che, dato il meccanismo previsto per l'accensione dei pre-

stiti da parte del comune di Venezia, non debba sussistere dubbio circa la validità delle indicazioni suddette, e ritiene che, sul piano generale e prescindendo dalla fattispecie in esame, appare più esatto procedere, di fronte a stanziamenti da effettuarsi in anni finanziari futuri, a puntuali indicazioni delle corrispondenti fonti di entrata.

Il deputato Busetto, rilevata la complessità dei problemi derivanti dalla intervenuta decisione della Corte Costituzionale, afferma che si rende necessario assumere in materia un indirizzo univoco; in attesa che ciò avvenga, dopo un opportuno esame dei problemi stessi, ritiene che potrebbe più opportunamente procedersi nel senso indicato dal Sottosegretario Gatto, al fine di non pregiudicare alcuna possibile soluzione futura.

Dopo l'intervento del deputato Curti Aurelio, che chiarisce che l'emendamento da lui proposto non impegna la Commissione Bilancio, che deve ancora esaminare le questioni sorte dopo la sentenza della Corte Costituzionale; del Sottosegretario Gatto, il quale dichiara di non insistere sulla modifica proposta qualora la Commissione ritenga di non modificare, per la parte finanziaria, il testo pervenuto dalla Commissione Bilancio; del deputato Fabbri Francesco, il quale rileva che, nella attuale formulazione, il provvedimento potrà apparire non perfettamente conforme al principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza, mentre l'emendamento proposto dal deputato Curti Aurelio risolverebbe il problema; e del deputato Ripamonti, il quale rileva la inopportunità che la Commissione, una volta iniziato un dibattito sulla questione, lo abbandoni senza aver raggiunto una soluzione univoca, il Presidente ritiene che possa procedersi nella discussione, salvo a porre in votazione gli emendamenti presentati dal Governo e dal deputato Curti Aurelio al momento dell'esame dell'articolo riguardante la copertura della spesa.

Il deputato Taverna sollecita la soluzione dei problemi della laguna di Marano e di Grado.

Il deputato Ripamonti manifesta perplessità in merito all'applicazione delle norme riguardanti i piani di ricostruzione ai piani particolareggiati previsti dal provvedimento, sollecita una maggiore funzionalità della Commissione incaricata di condurre gli studi e le ricerche necessarie in vista di una soluzione organica dei problemi del comune di Venezia ed afferma l'esigenza di stabilire un ordine

di priorità per quanto concerne la utilizzazione delle somme mutate da parte del comune stesso.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita, annuncia che sono in avanzata fase di elaborazione due disegni di legge, uno relativo agli studi ed alle ricerche da effettuarsi per la salvaguardia della città di Venezia, e l'altro relativo alle comunicazioni tra Venezia e la terraferma. Chiede quindi alla Commissione che si abbandoni l'articolo 5 del testo trasmesso dalla Commissione Bilancio e richiama l'attenzione della Commissione sul diverso meccanismo di finanziamento che viene introdotto per quanto concerne le opere di competenza dello Stato. Ritiene poi opportuno che sia chiarito che i mutui che il comune di Venezia è autorizzato a contrarre debbano avere durata ventennale e che, ai fini di una migliore identificazione degli oneri posti a carico dello Stato in relazione ai mutui stessi, siano previste quote annuali costanti di ammortamento e che il comune di Venezia cominci a corrispondere subito la metà dell'importo delle quote stesse fin dalla prima annualità. Conclude sottolineando la necessità che, per quanto attiene alla realizzazione delle opere, vi sia una stretta corrispondenza fra spese poste a carico dello Stato e destinazione dei fondi mutuatati.

Dopo interventi del Sottosegretario Gatto, che fornisce ampie indicazioni circa il meccanismo di accensione dei prestiti e del relativo ammortamento, del Sottosegretario Romita, del Relatore Guariento, e dei deputati Gagliardi, Baroni e Degan, la Commissione approva gli articoli della proposta di legge nel seguente testo, dichiarando decaduto, in assenza del proponente, l'emendamento proposto dal deputato Curti Aurelio:

ART. 1.

Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle acque di Venezia, di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che li difendono, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.

ART. 2.

Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è autorizzata la spesa rispettivamente, per ciascuna delle indicate lettere, di lire 800

milioni, di lire 350 milioni e di lire 350 milioni e complessivamente lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.

ART. 3.

Le percentuali di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294, sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento.

Le opere di cui al presente articolo sono di pubblica utilità a tutti gli effetti.

ART. 4.

Per il restauro degli edifici demaniali e l'esproprio di fabbricati privati da destinare a sedi di uffici pubblici nel centro storico di Venezia è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni di ripartirsi in quattro esercizi finanziari dal 1966 al 1969.

Tali opere sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Per le espropriazioni anzidette il Magistrato alle acque potrà avvalersi della procedura prevista agli articoli 10 e 11 della legge 31 marzo 1956, n. 294.

ART. 5.

Le opere in applicazione del piano particolareggiato o di risanamento di Venezia hanno la precedenza nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294.

ART. 6.

L'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è sostituito dal seguente:

Il piano regolatore generale del comune di Venezia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, viene attuato mediante piani particolareggiati concernenti singole zone della città di Venezia insulare compresa la fascia litoranea da S. Nicolò a Pellestrina inclusa e la Giudecca, nonché le isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della Laguna con edifici monumentali.

In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati, nelle zone di cui al primo com-

ma, non potrà essere autorizzata ed eseguita alcuna opera senza il preventivo nulla-osta del Magistrato alle acque, il quale accerterà, sentita la sezione urbanistica, che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della città, secondo le previsioni del piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962.

Restano peraltro salve le opere in corso di esecuzione o eseguite sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate con l'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale 17 dicembre 1962 ovvero sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale cui vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, può essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 7.

Il comune di Venezia è autorizzato ad assumere prestiti ventennali anche in forma obbligazionaria per un ricavo netto di lire 30 miliardi, per il finanziamento del programma previsto dalla presente legge, in ragione di lire 10.000 milioni per il 1966, lire 8.000 milioni per il 1967, lire 5.000 milioni per il 1968, lire 5.000 milioni per il 1969 e lire 2.000 milioni per il 1970.

Detti prestiti possono essere assunti anche all'estero.

Esso sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo.

È fatto divieto al comune di Venezia di ordinare le spese da finanziare con prestiti di cui al presente articolo, prima che i prestiti medesimi siano stati autorizzati con le previste modalità.

ART. 8.

I prestiti previsti dal precedente articolo sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

Per i singoli prestiti, la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli per l'interno e le finanze.

Quale concorso nelle spese inerenti all'attuazione del programma previsto dalla presente legge, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il servizio per capitale e interessi dei prestiti di cui all'articolo precedente per i primi dieci anni di ciascuno di essi, in base al rispettivo anno di ammortamento.

ART. 9.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro saranno determinate le opere, previste dal programma di cui alla presente legge, di competenza dello Stato e quello di competenza del comune di Venezia.

All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di competenza dello Stato si provvederà con una corrispondente aliquota del ricavo dei prestiti esteri che il comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del precedente articolo 8. Le somme relative affluiranno allo stato di previsione dell'entrata per essere, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 10.

Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all'articolo 8 e le spese previste agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge saranno impiegate dal comune per la costruzione di case popolari, di scuole, di fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; per la sistemazione della viabilità; per la estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; per le opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

ART. 11.

Con la legge di approvazione del bilancio saranno determinati gli stanziamenti da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri del servizio di rimborso dei prestiti di cui al precedente articolo 9 posti a carico dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, annualmente, nel periodo di validità della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.

La proposta di legge viene quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 21 GENNAIO 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DI MAURO LUIGI ed altri; DE MARZI FERNANDO ed altri e GELMINI ed altri: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (963-1431-2581-B).

Su proposta del Relatore, De Marzi Fernando, la Commissione approva le modificazioni introdotte dal Senato.

La Commissione vota anche a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 21 GENNAIO 1966, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

In apertura di seduta, i deputati Usvardi e Scarpa chiedono, a seguito del voto espresso dalla Camera nella seduta di ieri sul disegno di legge: « Istituzione di scuole materne statali » (1897) e delle implicazioni che in esso ravvisano, il rinvio della seduta.

Dopo un intervento del Ministro Mariotti che sottolinea la necessità di una sollecita approvazione del disegno di legge concernente l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica, i deputati Usvardi e Scarpa non insistono nella richiesta, al fine di consentire l'immediata approvazione del suddetto disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2820).

Il Relatore Barberi illustra ampiamente il disegno di legge che stabilisce l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica dei bambini entro il primo anno di età, lasciando

al Ministro della sanità la facoltà di determinare la qualità e il tipo di vaccino da impiegare, altresì i modi e i tempi della sua somministrazione.

Conclude sottolineando l'importanza del provvedimento, la cui approvazione permetterà di compiere un ulteriore passo verso l'eradicazione della poliomielite anche nel nostro Paese.

Dopo interventi dei deputati Cattaneo Petrini Giannina, Di Mauro Ado Guido e De Lorenzo, nonché del Ministro Mariotti, gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 21 GENNAIO 1966, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

TANTALO: « Disposizioni interpretative e modificative delle norme sulla produzione delle specialità medicinali » (2547).

La Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il passaggio della proposta di legge alla sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARTOLE: « Modifica della legge 1° maggio 1941, n. 615, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo » (2102).

La Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il passaggio della proposta di legge alla sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE LORENZO ed altri: « Estensione ai primari ed ai direttori di farmacia, degli ospedali psichiatrici delle disposizioni del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 » (2676) (*Parere della II Commissione*).

La Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il passaggio della proposta di legge alla sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

CONVOCAZIONI

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Martedì 25 gennaio, ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

GASCO: Modificazioni delle norme del Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, riguardanti il conseguimento della patente di guida da parte di mutilati e minorati fisici (905) — Relatore: Amodio — (*Parere della IV e IX Commissione*);

Senatori TORELLI ed altri: Modifica degli articoli 64 e 65 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2796) — Relatore: Colasanto — (*Parere della IV Commissione*);

GEX ed altri: Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (2724) — Relatore: Veronesi.

Parere sulla proposta di legge:

GOMBI ed altri: Concessione di una indennità di proflassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituti antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici e privati (2049) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Sammartino.

Parere sul disegno di legge:

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2731) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: De Capua.

Parere sulla proposta di legge:

NALDINI ed altri: Provvidenze per la limitazione dell'inquinamento atmosferico (2670) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: De Capua.

Parere sui disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viag-

giatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli scambi di note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962, ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'accordo stesso (2673) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Colasanto;

Approvazione ed esecuzione del protocollo speciale relativo alle convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961, concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.), firmato a Berna il 29 aprile 1964 (2608) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Bianchi Gerardo;

Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2269) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Veronesi.

Parere sulle proposte di legge:

GUERRINI GIORGIO: Obbligatorietà dell'educazione stradale nelle scuole (2809) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Reale Giuseppe;

BONTADE MARGHERITA: Insegnamento obbligatorio dell'educazione stradale (2539) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Reale Giuseppe;

DARIDA: Modifica alla legge 1° agosto 1941, n. 1063, in materia di rendita da infortuni sul lavoro per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (2675) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Bianchi Gerardo;

TAVERNA: Estensione delle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore degli stabilimenti industriali e delle imprese artigiane della provincia di Udine (2652) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Canestrari;

SABATINI ed altri: Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, recante sanzioni penali a carico di chi intralcia la libera circolazione di veicoli e persone o la navigazione (2622) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Amodio.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 20,15.